

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI (Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 18.04.2003

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 54 dd. 17.11.2003
e n. 53 dd. 22.11.2016

Preambolo

Il Comune di Levico Terme, con il presente Regolamento, vuole sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative, con l'intento che sul proprio territorio vengano pianificate le seguenti strategie:

- per le categorie economiche si sviluppino oculate iniziative di collaborazione che portino ad un aumento del benessere generale della Città al fine di superare logiche autoreferenziali anche tramite integrazioni con realtà diverse;
- per le Associazioni sportive, culturali e di volontariato si favoriscano attività che, nelle rispettive discipline, coinvolgano fortemente i cittadini in particolare fino alla maggiore età, in considerazione che attualmente solo un bambino-ragazzo su cinque è inserito in Associazioni di Volontariato, sottolineando l'importante ruolo che riveste, per l'adolescente, l'inserimento nel mondo dell'associazionismo, come prima vera ed autonoma integrazione sociale, sia per senso d'appartenenza alla società, sia come deterrente al disagio giovanile.

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

- 1.** Con il presente regolamento il Comune di Levico Terme, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. 31 luglio 1993, n. 13, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2.** L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 3.** L'osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
- 4.** Dovranno essere disposte le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 48 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne possano essere interessati.

ARTICOLO 2

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

- 1.** E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2.** L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 3.** L'albo istituito ai sensi del primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO II°
CRITERI E SOGGETTI AMMESSI

ARTICOLO 3

Criteri generali per la concessione di ausili finanziari

- 1.** Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri (elencati non in ordine di importanza):
 - a)** qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;

- b)** numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
- c)** rilevanza territoriale dell'attività;
- d)** rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- e)** positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
- f)** eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.
- g)** la mancanza della finalità di lucro;

2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

- a)** presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- b)** capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta nonché capacità di autofinanziamento
- c)** situazione economica e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento;

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ARTICOLO 4

Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a)** di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'articolo 16;
- b)** di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c)** di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- a)** gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze finanziarie con il Comune di Levico Terme;
- b)** le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;

- c)** le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni di Levico Terme.
- d)** le attività per le quali l'Amministrazione ritenga preferibile un intervento diretto;
- e)** le attività per la realizzazione delle quali le relative spese siano palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestatamente non necessarie;
- f)** le attività la cui impostazione sia ritenuta carente nei requisiti minimi;
- g)** le attività autoriferite cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente.

ARTICOLO 5

Utilizzo dei finanziamenti

- 1.** L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 2.** Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3.** Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- 4.** Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 6

Obblighi dei beneficiari

- 1.** Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2.** Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali pubblicizzano le iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3.** Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 4.** La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per le stesse deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente e adeguatamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO III° PROCEDURE

ARTICOLO 7

Contenuti generali delle istanze.

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze debbono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e posti a disposizione di tutti gli interessati.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ARTICOLO 8

Istanze per attività ordinaria.

1. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, gli enti pubblici, le associazioni e i comitati sono tenuti a presentare - ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi, istanza di contributo corredata dal programma di attività per l'esercizio successivo, da un preventivo finanziario, e da eventuale altra documentazione richiesta, fermo restando che non possono essere concessi finanziamenti per spese di mera gestione.
2. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente.
3. Per i soggetti di cui al presente articolo che richiedono il contributo per la prima volta l'istanza deve essere corredata anche dal bilancio di previsione, dallo statuto e dall'atto costitutivo.
4. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13.

ARTICOLO 9

Istanze per iniziative straordinarie e per acquisti di attrezzature

1. Per i comitati, gli enti e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, o acquisti di attrezzatura, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarlo, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

3. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13.

ARTICOLO 10

Istanze delle persone fisiche.

1. Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato.

4. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13.

ARTICOLO 11

Termini

1. Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ciascun anno le domande di concessione di contributo, ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi revisionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

2. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie o non occasionali o non programmabili, non inserite nell'attività ordinaria annuale, o per acquisti straordinari di attrezzatura, le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

3. La Giunta comunale può modificare, in corso d'anno, le scadenze di cui ai commi precedenti al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

4. Con propria deliberazione, la Giunta comunale può altresì indicare anche la documentazione richiesta per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio nonché i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto.

5. Dovrà essere affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, come stabilito ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 12

Procedimento istruttorio e piano di riparto

- 1.** Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.
- 2.** Le istanze sono istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale con propria deliberazione e sono rimesse alla Giunta stessa, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono anche evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 3.** L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria degli enti o associazioni è subordinata alla presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, con le modalità indicate nell'articolo 13.
- 4.** La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina le modalità di riparto delle stesse, o mediante atto di indirizzo o assumendo uno specifico provvedimento, anche con riferimento al Piano esecutivo di gestione, indicando i soggetti e le iniziative ammesse.
- 5.** Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ARTICOLO 13 ()**

Erogazione degli interventi finanziari.

- 1.** L'erogazione agli enti o associazioni dei contributi finanziari di cui all'art. 8, per il finanziamento della loro attività ordinaria annuale, avviene per l'80% entro 60 giorni dall'assunzione del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo nell'esercizio successivo, di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso.
- 2.** L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui all'art. 9, per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta per il 50% entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo, di norma entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, corredato da una relazione finale sulla manifestazione od iniziativa. La Giunta comunale potrà disporre termini e modalità diverse nel provvedimento di assegnazione. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese.
- 3.** Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
- 4.** La liquidazione del saldo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto. L'intervento del comune, non potrà comunque essere superiore al disavanzo.

5. Ai soggetti privati di cui all'articolo 10 può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

6. I documenti di cui al presente articolo debbono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo comunale.

7. Sono fatte salve le particolari modalità di erogazione previste dall'art. 24, commi 2 e 3, in materia di attività sportive.

8. Il rendiconto è formato da una relazione dell'attività svolta e ammessa a contributo nonché da una dichiarazione relativa ai risultati finanziari dell'attività (entrate e spese), fermo restando che l'amministrazione può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione della documentazione giustificativa di quanto dichiarato, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi. Il rendiconto per l'attività ordinaria deve essere presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

*(**) articolo modificato con deliberazione consiliare n. 53 dd. 22.11.2016*

ARTICOLO 14

Commissione consultiva.

1. E' istituita una Commissione comunale consultiva, nominata dalla Giunta comunale, così composta:

- il Sindaco o un Assessore da questi delegato, con funzione di Presidente;
- i componenti della Commissione consiliare permanente competente in materia di attività sociali;
- un componente designato dalle Associazioni Sportive operanti nel Comune.
- un componente designato dalle Associazioni culturali operanti nel Comune.
- un componente designato dalle Associazioni assistenziali e di volontariato operanti nel Comune.
- un componente designato dalle Associazioni economiche operanti nel Comune.

2. La commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.

3. La Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti per l'attività ordinaria, per interventi straordinari, qualora l'importo col contributo superi i 2.500,00 euro, nonché altri pareri nei settori previsti dal presente regolamento, se richiesti.

TITOLO IV° SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 15

Individuazione settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a)** assistenza, sicurezza sociale, solidarietà internazionale, protezione civile;

- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) tutela di valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali;
- d) culto pubblico;
- e) cultura, educazione, istruzione, formazione;
- f) sviluppo economico e turistico;
- g) promozione all'integrazione europea, sensibilizzazione alla cultura della pace e solidarietà, pari opportunità e parità di diritti;

2. Per ciascun settore d'intervento la Giunta Comunale potrà individuare le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

4. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini degli interventi previsti nei settori di intervento di cui al comma 1.

ARTICOLO 16

Assistenza, Sicurezza Sociale, Solidarietà Internazionale, Protezione Civile

1. Gli interventi del Comune in materia di assistenza, sicurezza sociale, solidarietà internazionale e protezione civile, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps fisici e psichici;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze, alcoolodipendenze, tabagismo;
- g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
- h) alla partecipazione diretta od indiretta a progetti a favore delle popolazioni in via di sviluppo o che attraversano temporanee forme di difficoltà;
- i) al sostegno delle forme di volontariato che opera nel settore della protezione civile a favore della generalità dei cittadini (ad esempio Vigili del Fuoco Volontari, Sezione della C.R.I. – Volontari del Soccorso, NU.VO.LA, Corpo Soccorso Alpino, ecc. ecc.);

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1.

ARTICOLO 17

Cultura, Educazione, Istruzione, Formazione.

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative nei settori della cultura, dell'educazione, dell'istruzione e di formazione di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità.
- d) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità.
- f) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono iniziative formative in particolare rivolte alle fasce giovanili e della terza età;
- g) a favore di Istituti scolastici, senza scopo di lucro, per promuovere iniziative culturali o didattiche integrative all'istruzione scolastica;

2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta dei programma presentati dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

3. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 80% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

4. La Banda Cittadina di Levico Terme, in considerazione della funzione istituzionale di rappresentanza che riveste per la municipalità, potrà beneficiare di contributi per l'attività ordinaria ricorrente anche in misura superiore di quella stabilita al comma 3).

ARTICOLO 18

Culto Pubblico.

1. Il Comune può sostenere spese per la manutenzione e conservazione degli edifici attinenti al culto pubblico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, devono essere programmati in tempo utile per consentire al comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti, che potranno essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi della Provincia e/o di altri enti.

3. Le torri campanarie, purché con orologio funzionante, in relazione alla funzione civica svolta, possono essere oggetto di intervento finanziario comunale diretto, a prescindere dalle modalità previste dal presente articolo.

4. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

ARTICOLO 19

Sviluppo economico e turistico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso, con altri soggetti, per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;

2. Il Comune può inoltre assegnare contributi annuali a favore delle Associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi annuali da parte di tali soggetti si osserva quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del presente Regolamento.

3. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai commi 1 e 2 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

4. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

5. Gli interventi finanziari previsti nel presente articolo, non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

ARTICOLO 20

Tutela di valori monumentali, storici, tradizionali, ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, tradizionale, della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori monumentali, storici, tradizionali, naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni monumentali, storici, tradizionali, ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 70% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

ARTICOLO 21

Promozione all'integrazione europea, sensibilizzazione alla cultura della pace e solidarietà, pari opportunità e parità di diritti.

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative volti alla promozione all'integrazione europea, sensibilizzazione alla cultura della pace e solidarietà, pari opportunità e parità di diritti, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative di promozione dell'integrazione europea;

b) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative di sensibilizzazione alla cultura della pace e della solidarietà;

c) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che organizzano attività od iniziative nel campo delle pari opportunità e parità di diritti.

2. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 70% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

TITOLO V° DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE

ARTICOLO 22

Attività Sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate in via prioritaria a favorire la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

2. Il Comune può concedere alle associazioni sportive, secondo quanto stabilito specificatamente negli articoli successivi, contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale nonché contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 dell'art. successivo per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

3. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

4. La concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo non può in nessun caso essere superiore al 80% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi. (*)

(*) *modificato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 17.11.2003*

ARTICOLO 23

Beneficiari

1. Il Comune, per le finalità di cui all'articolo 22 del presente regolamento e ai sensi della normativa provinciale relativa al settore sportivo interviene finanziariamente utilizzando i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

2. Potranno beneficiare degli interventi comunali enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica che hanno sede sociale nel

Comune e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni, per essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 24

Spese ammesse a finanziamento

1. La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento, attualmente indicate nell'art. 12 lett. a) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica e in particolare quella svolta dai giovani e a favore di essi, all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi, agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti (riscaldamento, illuminazione, consumo acqua, pulizia, manutenzione ordinaria) per la loro attività sportiva, alla capacità di autofinanziamento e al numero dei partecipanti, alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico, alle pubblicazioni relative all'attività svolta.

2. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali entrate e di altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.

3. Il finanziamento degli interventi relativi ad acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive, attualmente indicate nell'art. 12 lett. b) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, nonché degli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, ai sensi dell'art. 14 della legge medesima, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. Le relative domande debbono essere accompagnate da idonea relazione illustrativa e dal preventivo dettagliato di spesa.

ARTICOLO 25

Contributi per impianti

1. Il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

2. In via eccezionale le associazioni potranno tuttavia chiedere di provvedere direttamente agli interventi; nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge.

ARTICOLO 26

Modalità e termini

1. I soggetti di cui all'art. 22, comma 2, dovranno presentare domanda di finanziamento per l'attività ordinaria o per l'organizzazione di manifestazioni straordinarie entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 11 e la relativa istanza va redatta ai sensi degli articoli 8 e 9.

2. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture

sportive, nei casi indicati nell' articolo 24, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e non deve riferirsi ad iniziative o acquisti già attivati.

ARTICOLO 27

Erogazioni

- 1.** I contributi finanziari per le spese di funzionamento e l'attività ordinaria sono erogati con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 2.
- 2.** I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa.
- 3.** I contributi relativi agli interventi sulle strutture sportive sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) il 50% ad avvenuto inizio dei lavori;
 - b) il saldo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, e della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.

TITOLO VI° DISPOSIZIONI FINALI.

ARTICOLO 28

Interventi straordinari.

- 1.** Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei programmi finanziati ai sensi del presente regolamento, la Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 14 qualora l'importo del contributo sia superiore ad euro 2.500,00, - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziaria.
- 2.** La Giunta comunale può concedere contributi straordinari a favore di enti o associazioni per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale o di impianti condotti in gestione dai medesimi, sulla base di un preventivo di spesa da presentarsi a cura dei richiedenti.
- 3.** L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 13, comma 2.

ARTICOLO 29

Norme transitorie e finali.

- 1.** In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'attività ordinaria relativa all'anno 2003, saranno ritenute valide le domande già presentate o da presentarsi entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti in vigore.
- 2.** Le norme del presente regolamento relative all'attività ordinaria, troveranno applicazione a partire dalla presentazione delle domande del 30 settembre 2003, mentre per l'attività straordinaria avranno validità dall'entrata in vigore del presente regolamento, per quanto applicabili.

3. La medesima iniziativa, se ed in quanto finanziata su uno specifico capitolo di bilancio, non può ottenere agevolazioni concorrenti od integrative imputate su altri capitoli.

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI (Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

INDICE DEGLI ARTICOLI

Preambolo		Pag.	2
Art. 1	Oggetto e finalità	Pag.	3
Art. 2	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Pag.	3
Art. 3	Criteri generali per la concessione di ausili finanziari	Pag.	3
Art. 4	Soggetti ammessi	Pag.	4
Art. 5	Utilizzo dei finanziamenti	Pag.	5
Art. 6	Obblighi dei beneficiari	Pag.	5
Art. 7	Contenuti generali delle istanze	Pag.	6
Art. 8	Istanze per attività ordinaria	Pag.	6
Art. 9	Istanze per iniziative straordinarie e per acquisti di attrezzature	Pag.	6
Art. 10	Istanze delle persone fisiche	Pag.	7
Art. 11	Termini	Pag.	7
Art. 12	Procedimento istruttorio e piano di riparto	Pag.	8
Art. 13	Erogazione degli interventi finanziari	Pag.	8
Art. 14	Commissione consultiva	Pag.	9
Art. 15	Individuazione settori di intervento	Pag.	9
Art. 16	Assistenza, Sicurezza sociale, Solidarietà internazionale, Protezione civile	Pag.	10
Art. 17	Cultura, Educazione, Istruzione, Formazione	Pag.	10
Art. 18	Culto pubblico	Pag.	11
Art. 19	Sviluppo economico e turistico	Pag.	11
Art. 20	Tutela dei valori monumentali, storici, tradizionali, ambientali	Pag.	12
Art. 21	Promozione all'integrazione europea, sensibilizzazione alla cultura della pace e solidarietà, pari opportunità e parità di diritti	Pag.	12
Art. 22	Attività sportive e ricreative del tempo libero	Pag.	13
Art. 23	Beneficiari	Pag.	13
Art. 24	Spese ammesse a finanziamento	Pag.	14
Art. 25	Contributi per impianti	Pag.	14
Art. 26	Modalità e termini	Pag.	14
Art. 27	Erogazioni	Pag.	15
Art. 28	Interventi straordinari	Pag.	15
Art. 29	Norme transitorie e finali	Pag.	15